

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE TESFA'- Cooperare allo sviluppo delle Comunità H.E.W.O. di Etiopia - ETS -"

Art.1) Denominazione, sede, durata

È costituita l'associazione denominata "Associazione TESFA' - Cooperare allo sviluppo delle Comunità H.E.W.O. di Etiopia", organizzazione senza scopo di lucro, di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione aggiungerà alla denominazione sociale e userà in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo "ETS" ovvero la locuzione "Ente del Terzo Settore", una volta acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi di legge e fintanto che possederà i previsti requisiti, senza che ciò comporti modifiche del presente atto. L'Associazione sarà quindi denominata "Associazione TESFA'- Cooperare allo sviluppo delle Comunità H.E.W.O. di Etiopia - ETS -", come già indicato in epigrafe.

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla Salita Di Mauro n. 21, presso l'Istituto S. Antonio La Palma. La sede può essere trasferita e possono essere istituite diverse e distinte sedi operative e/o sezioni distaccate dell'Associazione con deliberazione dell'Assemblea. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art.2) Scopo, finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore di destinatari terzi svantaggiati per particolari condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, avvalendosi dell'apporto determinante, prevalente, personale, volontario e gratuito degli associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come da lettere ivi indicate:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al CTS;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione di denaro, beni e servizi a persone svantaggiate o ad attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione persegue le finalità ed esercita le attività di interesse generali connesse:

- 1) cooperando, nell'ambito della solidarietà internazionale, allo sviluppo delle Comunità-no profit- H.E.W.O. (Hansenians' Ethiopian Welfare Organization) di Etiopia che hanno per scopo la cura di persone

affette da morbo di Hansen, Tbc, Aids ed altro, nonché la promozione della dignità umana, dell'uguaglianza sociale, della parità dei diritti, della parità di genere, con il reinserimento sociale di ex-ammalati, di bambini ed adulti in condizioni di bisogno e di svantaggio;

- 2) contribuendo con progetti, idee e risorse alle attività sanitarie, sociali, educative, di istruzione e formazione professionale di dette Comunità;
- 3) promuovendo i temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo, della legalità, della pace, nonché sensibilizzando alla partecipazione ad iniziative di carattere umanitario, civiche e di utilità sociale rivolte a persone ed istituzioni in stato di necessità.

Pertanto l'Associazione favorisce e svolge, a titolo gratuito, azioni:

- a) di carattere umanitario, a favore delle Comunità HEWO, fornendo loro risorse, per il mantenimento e il funzionamento delle attività scolastiche, formative, sociali, sanitarie e delle loro strutture, nonché consulenze professionali personali, anche in loco, degli associati;
- b) di carattere culturale ed artistico con manifestazioni e spettacoli, nei quali coniugare solidarietà e cultura per diffondere la conoscenza delle proprie finalità e per realizzare risorse utili ai progetti e alla vita dell'HEWO;
- c) di formazione, informazione e sensibilizzazione, destinate alla libera partecipazione dei cittadini, a gruppi e scolaresche, sui temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con seminari, incontri, assemblee, convegni ed altro;
- d) di produzione e distribuzione di stampati, audiovisivi e materiale digitale, attinenti allo scopo sociale;
- e) di contatto diretto a cura degli associati, continuo e informativo, con singole persone o gruppi anche non formalmente organizzati, interessati a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per sostenerli ed agevolarli nella partecipazione a specifici progetti ed azioni dell'Associazione e di altri enti con finalità affini.

L'Associazione, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti. L'organo deputato alla loro individuazione è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può aderire ad enti, associazioni, organismi italiani ed esteri che non hanno scopo di lucro e con finalità affini alle proprie.

Art. 3) Risorse economiche, raccolta fondi, patrimonio

L'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, trae i mezzi necessari al finanziamento delle proprie attività da:

- a) contributi degli associati;
- b) donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi;
- c) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;



- d) entrate derivanti dalla cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore;
- e) quote associative;
- f) proventi ed altre entrate comunque denominate.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il proprio patrimonio formato da beni ed entrate comunque denominati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, beni, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, neanche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4) Associati, ammissione, diritti e doveri

Sono membri dell'Associazione i fondatori dell'Associazione e le persone fisiche maggiorenni che siano state ad essa ammesse. L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta dell'interessato, contenente i dati anagrafici, i recapiti anche telematici, ed esplicita dichiarazione di condivisione delle finalità associative e di adesione allo statuto associativo. La deliberazione di ammissione o di rigetto deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla domanda. L'ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel registro degli associati. In caso di rigetto occorre motivare la deliberazione, contro la quale l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Il numero degli associati è illimitato. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate dagli associati a qualunque titolo all'Associazione per le sue attività non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, anche se hanno cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essa versato, né alcun diritto sul patrimonio della stessa. La qualità di socio è incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro o con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene solo per decesso, recesso ed esclusione. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso e deve essere annotata sul libro dei soci. La deliberazione di esclusione, necessariamente motivata, è adottata dall'Assemblea con voto segreto, nei seguenti casi: comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento degli scopi ovvero al patrimonio dell'Associazione; svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione; inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Essi hanno diritto di:

- a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea e concorrere alle deliberazioni con voto personale;
- b) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- d) concorrere e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) prendere visione ed esaminare i bilanci, nonché consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta all'organo che ne cura la tenuta, concordando data, orario e modalità con il Presidente e con facoltà di farne copie ed estratti.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa, adempiere gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- c) svolgere le attività associative in modo personale, volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 5) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo da nominarsi obbligatoriamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

Art. 6) Assemblea degli associati

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, composta da tutti gli associati,

- a) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali e, al ricorrere dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio d'esercizio e, al ricorrere dei requisiti e condizioni, quello sociale, nonché il programma delle attività;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- h) approva la quota associativa annuale;
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dallo Statuto.



L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci, del programma delle attività per l'esercizio seguente, per il rinnovo delle cariche sociali venute a scadere, e ogni volta che:

- 1) lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità;
- 2) un quinto degli associati con diritto di voto, o la maggioranza del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta motivata.

Nei casi previsti al punto 2) il Presidente o, nel caso di suo impedimento o inosservanza, il vice-Presidente, provvede alla convocazione dell'Assemblea che dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data di richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione, dell'eventuale data di seconda convocazione e dell'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato, a mezzo di ogni forma di comunicazione, anche elettronica idonea allo scopo, effettuata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Questa può svolgersi in più luoghi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- 1) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Hanno diritto di voto tutti gli associati la cui ammissione è stata deliberata da almeno 90 giorni. Ogni associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e può esprimere un solo voto e non può ricevere più di due deleghe per rappresentare altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal vice Presidente ovvero in assenza di entrambi da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente in adunanza nomina un Segretario che redige il verbale della riunione assembleare e che lo firma in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente. Il verbale è conservato nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione la

deliberazione è valida a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modifiche dell'atto Costitutivo, dello Statuto, per l'istituzione di diverse e distinte sedi operative e/o sezioni distaccate dell'Associazione, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati; per la deliberazione riguardante lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno i nove decimi degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a scrutinio palese ad eccezione dei casi per cui è previsto diversamente dallo statuto, o a richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Art. 7) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, con poteri di gestione ordinaria e straordinaria, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato. Svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) formulare il programma annuale delle attività sociali;
- c) redigere il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale se obbligatorio al ricorrere dei requisiti di legge;
- d) deliberare l'ammissione degli associati;
- e) compiere atti a contenuto e valenza patrimoniale e stipulare contratti riferiti o riferibili alle attività associative;
- f) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- g) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Il suo potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi delle vigenti norme.

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque associati eletti dall'Assemblea, o nominati in sede di atto costitutivo, dura in carica tre esercizi sociali, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. Contestualmente, tra i consiglieri eletti, l'Assemblea nomina il Presidente e un vice Presidente che presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente e può su specifica delega del Presidente rappresentarlo nei casi previsti dalla legge. I suoi membri sono responsabili nei confronti dell'Associazione, dei terzi e degli associati ai sensi delle vigenti norme.

La decadenza, per dimissione, per revoca, di uno o più consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rieletto.

Esso si riunisce, con avviso scritto del Presidente, fatto pervenire anche in via elettronica a ciascun membro entro sette giorni prima della riunione, almeno due volte all'anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da due consiglieri. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 ore. L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data, orario della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Alle sue riunioni può presenziare l'organo di controllo se previsto. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da egli indicato in adunanza.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- 1) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.) 8 Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e per tutte le operazioni e gli atti occorrenti al funzionamento dell'Associazione: rappresentanza che sarà iscritta al RUNTS ai sensi delle vigenti norme. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e L'Assemblea degli Associati. Dura in carica per lo stesso triennio del Consiglio Direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, dimissioni volontarie o per revoca motivata decisa dall'Assemblea. La sua decadenza comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e in casi di necessità e di urgenza provvede ad iniziative e con interventi conformi alla natura e nell'interesse dell'Associazione, di competenza propria del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, per i quali chiederà ratifica nella relativa riunione immediatamente successiva.

Art. 9) Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere delle condizioni obbligatorie previste dalle norme vigenti.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

Esso vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dello Statuto, delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- b) sui principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- d) sulla conformità alle norme della redazione del bilancio sociale.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 10) Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il primo marzo dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dalle norme vigenti, nonché il bilancio sociale obbligatorio al ricorrere delle condizioni di legge, e il programma delle attività per l'esercizio successivo, che vengono approvati definitivamente dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio secondo le vigenti norme. Ricorrendo le condizioni di legge il Consiglio Direttivo deve ottemperare a quanto prescritto rispettivamente per il Bilancio sociale e per l'elenco di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.

Il bilancio con la relativa documentazione e il programma delle attività per l'esercizio successivo possono essere visionati da tutti gli associati che lo vogliano, nei modi e nei tempi che verranno comunicati dal Presidente, a partire da almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la loro approvazione.

Art. 11) Revisione legale dei conti

Se ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla legge, qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12) Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura del medesimo organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 13) Volontari

L'Associazione può avvalersi, in modo occasionale, per le proprie attività, di volontari non associati, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per determinate azioni che verranno di volta in volta individuate. Tali volontari occasionali svolgeranno i propri compiti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non saranno retribuiti in alcun modo né rimborsati di spese eventualmente sostenute per l'attività svolta. Essi godranno dell'assicurazione obbligatoria prevista dalle norme vigenti.

Art. 14) Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

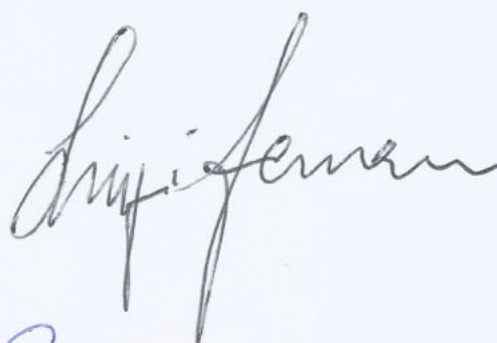
Art. 15) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme per gli enti del Terzo settore ed le altre norme di legge.

Firma associati

Eugenio Zito

Marcia Tuneschato Zito



Eugenio Zito

